



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI CIMITERIALI
E
DEI CIMITERI COMUNALI**

***APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18
DEL 28/05/2007***

IN VIGORE DAL 01/07/2007



INDICE

Titolo I

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Depositi di osservazione e obitori

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III - Feretri

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 - Segni distintivi e piastrina di riconoscimento
- Art. 10 - Norme generali per i trasporti
- Art. 11 - Riti religiosi
- Art. 12 - Morti per malattie infettive/diffusive o portatori di radioattività
- Art. 13 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 14 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Art. 15 - Trasporto per l'estero o dall'estero
- Art. 16 - Trasporto di ceneri e resti

Titolo II - Cimiteri

Capo I - Cimiteri

- Art. 17 - Elenco cimiteri
- Art. 18 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 19 - Ammissione ai cimiteri

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 20 - Disposizioni generali
- Art. 21 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazione e tumulazione

- Art. 22 - Inumazione
- Art. 23 - Cippo
- Art. 24 - Tumulazione
- Art. 25 - Deposito provvisorio

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 26 - Esumazioni ordinarie
- Art. 27 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 28 - Esumazione straordinaria
- Art. 29 - Estumulazioni
- Art. 30 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento
- Art. 31 - Raccolta delle ossa
- Art. 32 - Oggetti da recuperare
- Art. 33 - Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione

- Art. 34 - Cremazione
- Art. 35 - Crematorio
- Art. 36 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 37 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 38 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri
- Art. 39 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



Art. 40 - Urne cinerarie

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Art. 41 - Orario dei cimiteri

Art. 42 - Disciplina dell'ingresso

Art. 43 - Divieti speciali

Art. 44 - Riti funebri

Art. 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 46 - Fiori e piante ornamentali

Art. 47 - Materiali ornamentali

Titolo III - Concessioni

Capo I - Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 48 - Sepolture per famiglia e collettività

Art. 49 - Durata delle concessioni

Art. 50 - Modalità di concessione

Art. 51 - Uso delle sepolture di famiglia o di collettività

Art. 52 - Tumulazione di resti mortali e ceneri

Art. 53 - Feretri di dimensioni eccezionali

Art. 54 - Riserva di concessione per loculi, ossari, cinerari

Art. 55 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Art. 56 - Termini per la costruzione dell'opera

Art. 57 - Tombe di famiglia di pregio artistico storico

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

Art. 58 - Divisione, Subentri

Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 62 - Rinuncia a concessioni di manufatti di durata perpetua

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 63 - Revoca

Art. 64 - Decadenza

Art. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 66 - Estinzione

Titolo IV - Lavori privati nei cimiteri e imprese di pompe funebri

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 67 - Accesso al cimitero

Art. 68 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 69 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 72 - Orario di lavoro

Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 74 - Vigilanza

Art. 75 - Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

Capo II - Imprese pompe funebri

Art. 76 - Funzioni - Licenza

Art. 77 - Divieti

Art. 78 - Sanzioni



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



Titolo V - Disposizioni varie e finali

Capo I - Disposizioni varie

Art. 79 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 80 - Mappa

Art. 81 - Annotazioni in mappa

Art. 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 83 - Schedario dei defunti

Art. 84 - Scadenario delle concessioni

Art. 85 - Operazioni cimiteriali

Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 87 - Cautele

Art. 88 - Concessioni pregresse

Art. 89 - Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



Titolo I

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione ed, in generale, su tutte le diverse attività connesse con la morte e la custodia delle salme.
- 2) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento resta ferma l'applicazione del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/90.

Art. 2

Competenze

- 1) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali, in materia di Polizia Mortuaria, sono determinate dalla presente normativa.
- 2) La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3) Il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
- 4) L'Ufficio Tecnico organizza, controlla, vigila sull'attività dei Servizi Cimiteriali in base alle disposizioni vigenti. L'Amministrazione Comunale, altresì, assicura il servizio di custodia dei Cimiteri Comunali. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto agli adempimenti indicati nel 2° comma dell'art.52 del regolamento di Polizia Mortuaria.
- 5) L'Ufficio Patrimonio provvede alla concessione dei loculi, delle aree, degli ossari o dei cinerari in conformità al regolamento adottato.
- 6) L'Ufficio Segreteria predispone il testo del contratto e gli adempimenti conseguenti.

Art. 3

Responsabilità

- 1) L'Amministrazione Comunale, mentre ha cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose, ecc..., non si assume responsabilità sia per gli atti commessi nel cimitero da persona estranea al servizio cimiteriale sia per l'utilizzo dei mezzi posti a disposizione dei visitatori (scale, ecc...).
- 2) Chiunque chieda ed ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nei loculi, negli ossari o cinerari per effettuare la tumulazione ovvero il trasferimento di salme, di resti mortali e di ceneri, risponde, come conseguenza delle operazioni effettuate, degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti comuni, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi ed alla vegetazione.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati dal regolamento.
- 2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che l'Amministrazione Comunale stabilisce con atto deliberativo.
- 3) L'Amministrazione Comunale, con proprio atto o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, preventivamente, ne sia stato quantificato l'onere.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo od informatico, il registro relativo alle inumazioni, alle tumulazioni ed alle successive variazioni. Compilato cronologicamente dagli addetti, tale registro è a disposizione di chiunque possa avere interesse e titolo ad ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) Inoltre presso la sede comunale e/o nel cimitero sono tenuti ben visibili al pubblico:



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- a) l'orario di apertura e di chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Capo II - Depositi di osservazione e obitori

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

- 1) Per tutti i casi previsti dall'art.12 del D.P.R. 285/90, funge da deposito d'osservazione la chiesetta situata nel cimitero di Montiano capoluogo, già adibita a camera mortuaria. Durante il periodo d'osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- 2) Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art.13 del D.P.R. 285/90, funge da obitorio la Camera mortuaria dell'Ospedale Civile di Cesena.

Capo III - Feretri

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente caratteristiche a norma di legge.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma collocata nel feretro è rivestita con abiti, preferibilmente di tessuto naturale, o decentemente avvolta in lenzuola.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2) Il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di legge in materia. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
- 3) Si delegano i medici della Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica della Ausl di Cesena a rilasciare, dopo il periodo di osservazione delle salme, le autorizzazioni al trasporto in tutti i casi previsti dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 285/90.

Art. 9

Segni distintivi e piastrina di riconoscimento

- 1) Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 2) Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata un'apposita piastrina metallica recante, in modo indelebile, il cognome, il nome, le date di nascita e di morte della salma contenuta.
- 3) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed altri eventuali dati certi.

Art. 10

Norme generali per i trasporti

- 1) I feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge.
- 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento. Giunto a destinazione, l'incaricato del trasporto consegna il feretro ed i documenti al personale incaricato.
- 3) Il corteo funebre, di norma, dopo la funzione religiosa o l'elogio funebre si dirige al cimitero di destinazione. Il Sindaco può autorizzare speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 4) Terminata la commemorazione funebre ovvero la funzione religiosa, il trasporto funebre si dirige al cimitero per il percorso più breve. Il trasporto non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Art. 11

Riti religiosi

- 1) I ministri dei culti riconosciuti dallo Stato italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Art. 12

Morti per malattie infettive/diffusive o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive/diffusive il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 per eseguirne successivamente, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- 3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni del servizio di Igiene Pubblica della Ausl, salvo che le medesime non le vietino nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl dispone, secondo i casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 13

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 2) Il trasporto da Comune a Comune deve essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.
- 3) A seguito di domanda degli interessati, il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto dal Sindaco del Comune di partenza.
- 4) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e la data di morte.
- 5) Al decreto è successivamente allegata la certificazione del dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl o di personale tecnico da lui delegato relativa alla verifica di cui all'art.8.
- 6) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni il cui territorio è attraversato dal trasporto, quando in essi siano tributate onoranze.
- 7) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 8) In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi con lo stesso carro funebre.
- 9) Per le persone morte di malattie infettive/diffusive l'autorizzazione al trasporto, osservate le norme dell'art.12, è data dal Sindaco.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 10) Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 14

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

- 1) Nell'ambito del Comune, a seguito di domanda degli interessati, il trasporto di salme in luogo diverso dal cimitero è autorizzato con decreto del Sindaco.

Art. 15

Trasporto per l'estero o dall'estero

- 1) Il trasporto di salme per/e dall'estero è disciplinato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive/diffusive si applicano le disposizioni di cui all'art.12 del presente regolamento.

Art. 16

Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune oppure da/o per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.
- 2) Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.
- 3) Per essere trasportati, le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
- 4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema aventi le caratteristiche di cui al successivo art.40.

Titolo II - Cimiteri

Capo I - Cimiteri

Art. 17

Elenco cimiteri

- 1) Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia delle salme il Comune provvede con i cimiteri comunali che sono sottoposti alla vigilanza del Sindaco.
- 2) I cimiteri attualmente in esercizio, per i quali valgono tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, sono
 - a) Cimitero di Montiano capoluogo;
 - b) Cimitero di Montenovo.

Art. 18

Disposizioni generali - Vigilanza

- 1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria
- 2) Sono riservate al personale addetto al cimitero le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti anatomici, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento.
- 3) Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di custodia previste dalla legge.
- 4) Competano alla ditta appaltatrice del servizio di luce votiva, con le modalità e caratteristiche descritte in apposito capitolato speciale d'appalto, gli allacciamenti delle luci e la posa in opera delle lampade. In mancanza dell'appalto, a queste operazioni provvederà direttamente il Comune.
- 5) Il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



Art. 19

Ammissione ai cimiteri

- 1) Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite, all'atto della loro morte, in uno qualunque dei cimiteri comunali:
 - a) le salme o le ceneri di persone che, ovunque residenti, siano decedute nel Comune;
 - b) le salme o le ceneri di persone nate nel Comune;
 - c) le salme o le ceneri di persone che, ovunque decedute, al momento della loro morte fossero in possesso o abbiano avuto nel Comune la propria residenza;
 - d) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di 1° (prim o) grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile ed il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
 - e) le salme, le ceneri ed i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività secondo quanto stabilito all'art.51;
 - f) le ceneri affidate ai familiari o ad altro affidatario e riconsegnate dagli stessi.
- 2) Viene concessa l'inumazione nel campo comune anche alle salme delle persone che, al momento del decesso, non siano residenti o che non siano state residenti o nate nel Comune, ma che abbiano congiunti di 1°(primo) grado sepolti nei cimiteri comunali.
- 3) La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri di soggetti di cui ai comma 1 lett. d) e 2) avviene, nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dall'Amministrazione Comunale.
- 4) Individuati dal piano regolatore cimiteriale o nelle more della sua adozione dal Sindaco, all'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali.
- 5) Sono a carico dei richiedenti le spese maggiori necessarie per le opere di tali reparti, ed eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa l'assegnazione a tempo determinato di aree.

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 20

Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni decennali (dieci anni).
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive per adulti e per minori di 10 (dieci) anni di età devono essere conformi alle disposizioni di legge.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari o collettività.
- 4) Un apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc...).
- 5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 21

Piano regolatore cimiteriale

- 1) Nel cimitero sono individuati spazi o zone da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti con sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
- 2) Le planimetrie di ciascun cimitero devono riportare la delimitazione delle sepolture e degli spazi previsti.
 - 3) Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 - 4) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere dalle seguenti indicazioni:
 - a) superficie dell'area: da un minimo di mq. 6,50 ad un massimo di mq. 7,50;
 - b) superficie coperta: rapporto di 100 su 100;
 - c) altezza: per le nuove costruzioni m. 9,50 dal piano di campagna al colmo delle coperture a falde inclinate. In adiacenza a costruzioni preesistenti, le nuove tombe di famiglia si dovranno uniformare all'esistente sia nelle dimensioni sia nelle caratteristiche.
 - 5) Ogni 10 (dieci) anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III - Inumazione e tumulazione

Art. 22

Inumazione

- 1) La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare, di almeno la metà, l'area netta da calcolarsi sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio e destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di 10 (dieci) anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
- 2) Le sepolture per inumazione sono definitive, hanno una durata predefinita e vengono assegnate gratuitamente.
- 3) Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a 10 (dieci) anni; quello dovuto a successiva sepoltura ha la durata di 5 (cinque) anni.
- 4) Il periodo di rotazione degli arti ha la durata di 5 (cinque) anni.

Art. 23

Cippo

- 1) Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3), da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici e numero progressivo.
- 2) Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) In sostituzione del cippo, su richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba, di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e le cui dimensioni non possono superare cm. 70 di larghezza, cm. 180 di lunghezza e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 110 dal piano di campagna, di larghezza pari a cm.70, di spessore pari a cm 15, previo pagamento del corrispettivo in tariffa se dovuto.
- 4) Sulla sepoltura in campo comune non è consentito porre altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualche modo impedire o ritardare il normale periodo di mineralizzazione delle salme.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 5) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
- 6) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, previa diffida anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari, pubblicata in conformità a quanto previsto dal regolamento del procedimento amministrativo, può intervenire rimuovendo gli elementi pericolanti.

Art. 24

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione in opere murarie - cripte o loculi costruiti dal Comune o da concessionari di aree - le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le norme di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) Dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,60 e larghezza m. 0,75. In presenza di tumulazione, sia laterale sia frontale, a detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge.

Art. 25

Deposito provvisorio

- 1) Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi:
 - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento di uno dei cimiteri comunali;
 - b) per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba e non hanno ancora ottenuto la sua agibilità;
 - c) per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori.
- 2) Il concessionario di una tomba di famiglia può chiedere la tumulazione provvisoria di una salma a condizione che la tomba rientri in uno dei casi previsti al comma 1).
- 3) I cimiteri ed i loculi destinati a ricevere le salme durante il periodo di provvisorietà sono individuati, di volta in volta, dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
- 4) Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi superiori ai 12 (dodici) mesi.
- 5) La provvisorietà è soggetta al canone previsto nella tariffa. Il canone d'utilizzo è calcolato in trimestri e comprende il periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- 6) Su richiesta del concessionario, il responsabile del servizio competente, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'Ufficio Tecnico del Comune, può prorogare il termine di scadenza della provvisorietà.
- 7) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione ove i lavori siano stati ultimati o i lavori non abbiano avuto luogo ovvero il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il compimento dei lavori, il responsabile del servizio competente, previa diffida, provvede ad inumare la salma in campo comune. Allo scopo di garantire l'attuazione di tale provvedimento, per ciascuna salma all'atto della richiesta di tumulazione provvisoria, deve essere corrisposto il deposito cauzionale infruttifero previsto nella tariffa.
- 8) Una volta inumate, le salme di cui sopra non possono essere esumate per essere di nuovo tumulate se non dopo che sia trascorso il periodo di rotazione.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 9) Con modalità analoghe è consentita la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali o di urne di ceneri.
- 10) Al termine dei lavori, dopo la verifica di agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati. Il deposito cauzionale infruttifero verrà rimborsato all'avvenuta tumulazione definitiva delle salme.

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 26

Esumazioni ordinarie

- 1) Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione.
- 2) Al momento della esumazione, un incaricato del servizio di Polizia Mortuaria verifica l'avvenuta mineralizzazione delle salme. Qualora la salma risulti non mineralizzata, con il consenso dei familiari del defunto, si può procedere a nuova inumazione oppure alla sua cremazione.
- 3) Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre compresi; di norma si escludono i mesi di dicembre, gennaio, luglio ed agosto. Durante i periodi di esclusione possono essere effettuate le esumazioni ordinarie per esigenze straordinarie di servizio. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso di neve o di precipitazioni di eccezionale intensità.

Art. 27

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) È compito del responsabile del servizio competente autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente il responsabile del servizio competente cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa all'albo cimiteriale con congruo anticipo. La data di ogni operazione viene comunicata alla persona che effettuò la richiesta dell'inumazione o ad un altro parente che ne faccia richiesta con lettera inviata per posta prioritaria almeno 15 (quindici) giorni prima delle operazioni.

Art. 28

Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza sia per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sia per motivi di necessità pubblica dietro autorizzazione del Sindaco. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non si eseguono nei mesi di dicembre, gennaio, luglio ed agosto. Durante i periodi di esclusione possono essere effettuate le esumazioni straordinarie per particolari esigenze di servizio.
- 2) Quando si tratta della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione salvo che siano già trascorsi 2 (due) anni dalla morte e il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 3) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 29

Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su richiesta dei familiari, per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno, il responsabile del ufficio competente cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadranno nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per 1 (uno) anno.
- 5) I feretri vengono estumulati dopo la scadenza della concessione secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6) Le estumulazioni ordinarie si eseguono nei mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre compresi; di norma si escludono i mesi di dicembre, gennaio, luglio ed agosto. Durante i periodi di esclusione possono essere effettuate le estumulazioni ordinarie per esigenze straordinarie di servizio.
- 7) L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non è concessa nei mesi di dicembre, gennaio, luglio ed agosto. Durante i periodi di esclusione possono essere effettuate le estumulazioni straordinarie per particolari esigenze di servizio. Sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla morte e nel confronto delle quali il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl dichiara che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 8) Per quanto previsto dall'art.31, i resti mortali risultanti possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia. I resti mortali vengono collocati nell'ossario comune se, allo scadere delle concessioni a tempo determinato, i parenti del defunto non abbiano inoltrato domanda di collocazione dei resti mortali in un ossario, in un loculo, in una tomba di famiglia, dimostrando in questo modo il loro disinteresse.
- 9) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione ed i parenti non intendono rinnovare la concessione, esso è avviato per l'inumazione in uno dei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Di norma, il periodo di inumazione ha la durata di 5 (cinque) anni. In alternativa all'inumazione e previo consenso dei familiari dei defunti, si può procedere alla cremazione delle salme non mineralizzate.
- 10) In caso di traslazioni di salme da una sepoltura ad un'altra, ovvero fuori del Comune, le eventuali cassette di resti mortali, tumulate nel loculo, devono essere parimenti trasferite; i resti o le ceneri possono seguire la salma nella nuova sepoltura o, a cura ed a spese degli interessati, essere sistemate in ossari o cinerari.

Art. 30

Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

- 1) Le esumazioni ordinarie, quelle straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette al pagamento della somma prevista in tariffa.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 3) Per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.
- 4) A richiesta dei familiari interessati, il responsabile dell'ufficio competente può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al 2° (secondo) grado o affini di 1° (primo) grado, ad un loculo multiplo, purché una delle salme sia titolare della concessione di destinazione; il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
 - b) collocazione in tomba di famiglia;
 - c) trasporto in un cimitero di altro Comune;
 - d) cremazione.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



Art. 31

Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia.

Art. 32

Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto, al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso prima che essa sia eseguita, devono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, una da consegnarsi al richiedente, l'altra da tenersi agli atti.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, se non è possibile individuare o rintracciare gli eventuali discendenti del defunto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati dall'Amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Decorso il termine, i beni non reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti dei cimiteri.

Art. 33

Disponibilità dei materiali

- 1) All'atto delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, comprese le lapidi, passano di proprietà del Comune. Il Comune può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli nel rispetto della normativa vigente relativa alle alienazioni.
- 2) Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali.
- 3) Nel caso di cambiamento di sepoltura e su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi.
- 4) Dopo le esumazioni e le estumulazioni, le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune, se in buono stato, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta.
- 5) Ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, anche al di fuori di esso.

Capo V - Cremazione

Art. 34

Cremazione

- 1) La cremazione è un servizio a pagamento. Il costo della cremazione è a carico del Comune nei casi previsti dalla legge.
- 2) La cremazione delle salme o dei resti mortali precedentemente tumulati in una tomba di famiglia o in un loculo è a carico dei richiedenti.

Art. 35

Crematorio

- 1) Il Comune di Montiano per procedere alla cremazione di salme, non potendosi avvalere di impianto realizzato in proprio o in associazione con altri Comuni, può a scopo non di lucro stipulare convenzioni sia con altri Comuni dotati di forni crematori sia con Associazioni o Enti Privati che abbiano tra i propri fini istituzionali la cremazione dei cadaveri o che possiedono o gestiscono, per conto di altri Comuni, impianti di cremazione.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



Art. 36

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 - c) volontà manifestata dal coniuge;
 - d) volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.
- 2) La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta ed allegata nella istanza di cremazione.
- 3) L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 4) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla Ausl del luogo di amputazione.
- 5) La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000 nella quale il richiedente dichiarerà che il defunto in vita non ha mai espresso parere contrario alla cremazione. Per il trasporto all'impianto di cremazione i resti mortali non completamente mineralizzati devono essere racchiusi in un contenitore di materiale biodegradabile, chiuso e tale da garantire l'impermeabilità, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Art. 37

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco/Ufficiale di Stato Civile/Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui alla «Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19» (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).
- 2) La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita, all'interno del territorio regionale, esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
- 3) Nei cimiteri comunali di Montiano e/o Montenovo, il Comune individua un'area destinata ad accogliere la dispersione delle ceneri.
- 4) La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.
- 5) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, da tutti i parenti di 1° (primo) grado. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 (novanta) giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
- 6) La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto; essa comunque deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 7) La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 38

Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

- 1) L'affidamento familiare o personale delle ceneri è regolato dai commi 3 e 4 dell'art.11 della L.R: n.19 del 29/07/04. L'affidamento di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Sindaco/Ufficiale di Stato Civile/Responsabile di Servizio del Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna verrà stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, .n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° (primo) grado.
- 2) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.
- 3) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero (deposito a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
- 4) I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
 - e) i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- 5) Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
- 6) L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che l'ha adottato. Qualora l'affidatario trasferisse la propria residenza in altro Comune dovrebbe richiedere a quest'ultimo un nuovo atto di affidamento. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato.
- 7) Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.
- 8) Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a) per affidamenti di urne autorizzati:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - dei dati identificativi del defunto;



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 39

Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

- 1) La sepoltura di un'urna cineraria nei cimiteri comunali, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 40

Urne cinerarie

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- 2) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3) Su richiesta degli interessati, per le ceneri può essere data in concessione una nicchia o un ossario. Le ceneri possono essere collocate anche in una tomba di famiglia, oppure in un loculo, in cui il defunto abbia il diritto di essere tumulato. Le ceneri possono inoltre essere affidate ai familiari in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e dal presente regolamento.
- 4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Art. 41

Orario dei cimiteri

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 (quindici) minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) L'accesso fuori orario ai cimiteri è subordinato al permesso del responsabile del servizio competente, che lo rilascia per comprovati motivi.
- 4) Nel cimitero non è consentita la permanenza dei visitatori al di fuori del normale orario di visita.

Art. 42

Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involucri di qualunque sorta il cui contenuto non sia inerente al luogo;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 (dodici), quando non siano accompagnati da adulti.
- 2) Per motivi di salute o di età il responsabile dell'ufficio competente autorizza l'accesso al cimitero con veicoli, cicli e motocicli dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia e sottoscritta dal responsabile del servizio di igiene pubblica della Ausl.

Art. 43

Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) introdurre e sostare con bandiere o vessilli, simbolo di fede politica, oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;
 - e) introdurre insegne, striscioni ed affiggere manifesti;
 - f) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - g) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - h) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - i) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 - k) per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria oppure del responsabile della Ausl;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme se non appartenenti alla propria famiglia;
 - o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di trasferimento di salme, resti mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
 - p) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione Comunale;
 - q) introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, ecc... attivati nell'ambito dei cimiteri;
 - r) qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, sempre che non siano debitamente autorizzati.
 - 3) All'interno dei cimiteri, chiunque tenga un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronuncii discorsi, frasi offensive verso il culto professato dai dolenti viene diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 44

Riti funebri

- 1) All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio competente.

Art. 45

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordo, simboli secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dell'ufficio competente, in relazione al carattere del cimitero.
- 2) Nelle concessioni di proprietà comunale ogni singola concessione di loculo, ossario e cinerario deve avere una lapide distinta; sulla lapide può essere riportata una epigrafe, affissa una fotografia, un porta fiori ed una lampada.
- 3) Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dell'ufficio competente; in ogni caso deve contenere le generalità del defunto, la data di morte e si possono aggiungere le rituali espressioni brevi. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 4) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 5) Le modifiche delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 6) Vengono fatte rimuovere le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che, abusivamente, fossero state introdotte nel cimitero.
- 7) È fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte pubblicitarie sulle lapidi.
- 8) Circa le eventuali dispute tra parenti del defunto, si rimanda a quando contenuto nell'art.87.
- 9) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli, bottiglie in vetro o plastica e contenitori di recupero.
- 10) Si consente il collocamento di una fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
- 11) Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Art. 46

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha deposti. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorabile trascuratezza, tale da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale cimiteriale, che ha il controllo della pulizia del cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.
- 2) Nei periodi opportuni, in tutti i cimiteri si procede alla falciatura e alla successiva eliminazione delle erbe.
- 3) Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero se non avvizziti, dopodiché vanno rimossi.
- 4) I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo che non sia quello consentito, vengono rimossi se causano intralcio o pericolo.
- 5) Vasi, contenitori per i fiori ed ornamenti delle sepolture non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse. Ciò per evitare danni a cose o a persone che eventualmente dovessero trovarsi nell'area sottostante. In caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

Art. 47

Materiali ornamentali

- 1) Dai cimiteri sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
- 2) Il responsabile dell'ufficio competente dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli ornamenti, le corone, i vasi e le piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi e ne impediscono la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicono all'estetica del cimitero oppure che col tempo siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1) vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati se noti o pubblicata all'Albo Cimiteriale per 1 (uno) mese affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4) Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta valgono, in quanto applicabili, gli stessi criteri stabiliti all'art.33.

Titolo III - Concessioni

Capo I - Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 48

Sepolture per famiglia e collettività

- 1) Per realizzare una tomba di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.21, l'uso di aree oppure di manufatti costruiti dal Comune.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività; la costruzione avviene a cura e a spese di privati o di enti.
- 3) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 4) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, compreso il presente.
- 5) Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione, la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata della concessione;
 - c) i concessionari nel nome della persona del richiedente o delle persone, se a chiedere è più di uno, oppure nel caso di Enti e collettività nel legale rappresentante pro tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione (componenti di una famiglia, aderenti ad un ordine professionale, componenti di una comunità religiosa);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- 6) Un'unica persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia occupata completamente.
- 7) La concessione non può essere fatta a persona o ed enti che mirano a farne oggetto di lucro o speculazione.

Art. 49

Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni sono a tempo determinato. La loro durata è fissata:
 - a) in un massimo di 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in un massimo di 30 (trenta) anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo per quanto previsto dal successivo comma 6);
 - c) in un massimo di 50 (cinquanta) anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali.
- 2) Per le concessioni di cui al comma 1) sub a) i versamenti dei proventi da parte dei concessionari devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione o comunque sempre prima dell'inizio dei lavori di costruzione.
- 3) Per le concessioni individuali di cui al comma 1) sub b) e c) i versamenti, relativi alla concessione, devono essere effettuati prima del rilascio della concessione quindi alla firma del contratto della tumulazione, che viene eseguita solo se il versamento è comprovato.
- 4) La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta al momento del decesso e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione.
- 5) In caso di rifiuto da parte degli interessati di far eseguire la tumulazione oppure di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato del rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi di inumazione dei cimiteri del Comune; le ossa e le ceneri vengono disperse rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.
- 6) All'atto dell'assegnazione di un loculo, il richiedente può scegliere la combinazione di una concessione per una durata di 20 (venti) anni con l'impegno di procedere, allo scadere di tale termine, alla cremazione dei resti. Gli oneri e le spese sostenute per le operazioni inerenti alla cremazione sono completamente a carico del richiedente.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



Art. 50

Modalità di concessione

- 1) La concessione di un loculo, come individuata nell'art.49 al comma 1) sub b) e c) ed al comma 6), può essere concessa solo con la presenza effettiva della salma; questo vale anche per gli ossari destinati ad accogliere i resti mortali e le nicchie destinate ad accogliere le ceneri.
- 2) In presenza di disponibilità di loculi, ne è consentita la concessione a persona in vita, se il richiedente, di età non inferiore ai 65 (sessantacinque) anni, dimostra di non avere parenti od eredi che provvederanno alla sua tumulazione futura. In tal caso è dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione mentre il periodo di durata della concessione decorre dalla data della tumulazione effettiva.
- 3) Nel caso di coppia di coniugi di età superiore ai 60 (sessanta) anni, al momento del decesso di uno dei due coniugi, è consentita la concessione di un ulteriore loculo adiacente se il cimitero ne ha la disponibilità. La concessione avverrà secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 4) L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene previa presentazione della domanda; il richiedente può scegliere, tra le sepolture non ancora assegnate, quella che è più rispondente alle proprie esigenze in conformità a quanto contenuto nell'art.19. La scelta viene effettuata presso l'ufficio competente.
- 5) L'assegnazione dei loculi, in ordine alle modalità sopra esposte, è a libera scelta del richiedente, salvo i casi di acquisto di n. 2 (due) loculi che saranno concessi sempre ed esclusivamente in senso verticale sulla stessa fila, considerando che la scelta di un loculo in **2^a fila** obbliga all'acquisto dell'altro in **1^a fila**, mentre la scelta di un loculo in **3^a fila** obbliga all'acquisto dell'altro in **4^a fila**. L'ipotesi di acquisto di n. 3 (tre) loculi obbliga comunque la scelta della **3^a, 4^a e 5^a fila**. Se la richiesta di n. 2 (due) loculi riguarda la **5^a fila**, la concessione avviene attiguamente e in senso orizzontale. In ogni altro caso sono escluse concessioni in senso orizzontale anche se trattasi di loculi non adiacenti. Naturalmente è possibile la concessione di n. 2 (due) loculi in senso verticale, l'uno in **4^a fila** e l'altro in **5^a fila**.
- 6) Per **5^a fila** si intende la fila apicale.
- 7) Una volta avvenuta l'assegnazione ed effettuato il versamento del canone di concessione, si procede alla tumulazione della salma, dei resti oppure delle ceneri. Effettuata la tumulazione non è più possibile apportare variazioni alla concessione ovvero traslare il defunto in altre sepolture, nell'ambito dei cimiteri del Comune, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento.
- 8) La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 9) Nell'eventualità di costruzione di nuovi loculi, l'Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo, dopo aver costituito un "**gruppo di loculi di riserva**" da concedere in presenza di salma da tumulare mai inferiore al 50% (cinquanta per cento) del numero di loculi previsti, può procedere, in deroga all'art.49 comma 3) e all'art.50 comma 1), alla concessione dei restanti loculi per tumulazioni future previa presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda all'ufficio competente.
- 10) La priorità di assegnazione per i loculi "**non compresi nel gruppo di riserva**" spetta a coloro che hanno salme tumulate provvisoriamente presso loculi di altro concessionario (loculi "a prestito").
- 11) Le ulteriori concessioni di loculi per tumulazioni future vengono determinate previa considerazione delle domande giacenti presso l'ufficio competente o di quelle presentate entro e non oltre il termine che sarà eventualmente fissato per i singoli cimiteri. In base a tali domande e in relazione ai criteri di cui al comma 9), vengono prese in considerazione innanzitutto le domande presentate da:
 - a) persone ultra ottantenni (80° anno);
 - b) persone ultra settantenni (70° anno);
 - c) persone ultra sessantenni (60° anno);



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- d) tutte le altre fino ad esaurimento della disponibilità dei loculi non compresi nel gruppo di riserva.
- 12) Tali assegnazioni sono effettuate come previsto dal comma 5) del presente articolo.
- 13) Alla scadenza naturale di ogni singola concessione, qualunque essa sia, da parte degli aventi diritto è possibile presentare all'ufficio competente domanda di rinnovo. Tale rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti in uso.
- 14) Relativamente alla concessione di loculi in perpetuo, ogni qualvolta venga estumulata una salma, trascorsi almeno 10 anni, e si intende procedere al riuso dello stesso con altra salma, l'intestatario del loculo, o suoi legittimi eredi, dovranno preventivamente corrispondere all'Amministrazione Comunale, a titolo di copertura dei costi generali di manutenzione del cimitero, un importo pari al 20% della tariffa di concessione dei loculi vigente in quel momento.

Art. 51

Uso delle sepolture di famiglia o di collettività

- 1) Come previsto dall'art.48, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) La famiglia del concessionario, quando non è stato altrimenti specificato dall'interessato, nelle forme previste dalla legge, è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge.
- 3) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione nella forma dell'istanza, ai sensi di legge.
- 4) I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 3).
- 5) La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisce il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Non vengono accolte le istanze basate su fatti e circostanze che abbiano carattere occasionale od estemporaneo e non siano idonei ad evidenziare una significativa condizione meritoria nei riguardi del concessionario stesso.
- 6) Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino individuate dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
- 7) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 8) In una tomba di famiglia possono essere eseguite le tumulazioni delle salme solo se prima è stata effettuata la stipula del contratto tra Amministrazione Comunale e concessionario, per quella specifica sepoltura.
- 9) Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
- 10) Per le tombe di famiglia già esistenti, ubicate sotto la pavimentazione del portico del corpo originario del Cimitero di Montiano, a seguito di specifica richiesta all'Amministrazione Comunale, può essere data in concessione un'area antistante l'accesso della tomba, ove ricavare un cunicolo necessario sia per l'adeguamento igienico-sanitario sia per l'accesso alla tomba medesima. Con apposita delibera la Giunta, valutato caso per caso, sentita la Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio e verificato che sarà:
 - a) evitata, con la costruzione del cunicolo, qualsiasi interferenza con altre tombe;
 - b) confermata la possibilità alle altre tombe esistenti di costruire analogo manufatto;
 - c) rispettato quanto dettato dal presente regolamento circa la costruzione o la manutenzione di tipo ordinario e straordinario;



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- d) permessa la sola costruzione di cunicoli con accessi agevoli e con volumi d'ingombro tali da consentire la corretta esecuzione di tumulazioni ed estumulazioni;
- e) mantenuto, a seguito di tali modifiche, lo stesso numero di loculi originariamente concessionati, non possedendo gli stessi un'altezza tale da soddisfare quanto indicato dall'art.13.2 della C.M. n°24 del 24-6-1993 in esecuzione dell'art.76 DPR 285/90;
- f) richiesto di volta in volta il parere della competente Ausl;
- g) richiesto di volta in volta il parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì/Cesena, Rimini;

provvede a fissare i termini del contratto, la durata della concessione, mai superiore a 99 (novantanove) anni, la superficie ed il prezzo del costo dell'area destinata alla costruzione del cunicolo antistante la tomba di famiglia. Si darà preferenza agli interventi che raggruppano, in una unica richiesta, la costruzione di più cunicoli, onde assicurare un migliore comportamento strutturale nonché di accesso alle singole tombe.

- 11) Per le tombe di famiglia interrato, dislocate sui lati nord e sud del Cimitero di Montiano, nel caso in cui per cause dipendenti dalla ristrutturazione ed adeguamento igienico-sanitario dei loculi, occorra aumentare la superficie occupata nonché procedere all'ampliamento in altezza, dovrà essere fatta specifica richiesta all'Amministrazione Comunale.

La Giunta valutato ogni singolo caso, sempre nel rispetto della normativa vigente all'assenso della concessione del progetto edilizio, previo parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, prendendo come base della propria analisi i seguenti criteri:

- a) eventuali implicazioni con altre costruzioni;
- b) occupazione o complicazioni nei pubblici passaggi;
- c) ragioni estetico-strutturali edilizi;
- d) compatibilità al cimitero esistente;
- e) il parere della competente Ausl;
- f) il parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì/Cesena, Rimini;

provvede a fissare i termini del contratto, la durata della concessione, mai superiore a 99 (novantanove) anni, la superficie, il prezzo del costo dell'area destinata alla costruzione della tomba di famiglia, l'obbligo sia di retrocessione dell'area della tomba interrata libera da salme, resti o ceneri sia di demolizione della struttura fuori terra e riempimento del volume sottostante di materiale inerte entro 6 (sei) mesi dalla concessione dell'agibilità della nuova tomba di famiglia. Onde assicurare un migliore comportamento strutturale, si darà preferenza agli interventi che raggruppano, in una unica richiesta, la costruzione di più tombe.

- 12) Relativamente alle tombe di famiglia dislocate sui lati nord e sud del Cimitero di Montiano, eventuali richieste di recupero di ambienti interrati esistenti, compresi all'interno della sagoma della tomba di famiglia e di dimensioni tali da poter contenere dei feretri, ma sprovvisti delle caratteristiche imposte dalle norme igienico-sanitarie, saranno esaminate caso per caso dall'ufficio competente. I concessionari dovranno suddividere i vani interrati (quasi sempre costituiti da unico ambiente) con tamponamenti atti a creare nuovi loculi conformi alla legislazione vigente; è palese che tali interventi edilizi, rispetto all'esistente, avverranno senza alcun aumento di cubatura. Pertanto il numero dei loculi sarà determinato in relazione alle dimensioni massime degli ambienti interrati esistenti. La Giunta valutato ogni singolo caso, sempre nel rispetto della normativa vigente all'assenso della concessione del progetto edilizio, previo parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, prendendo come base della propria analisi i seguenti criteri:

- a) eventuali implicazioni con altre costruzioni;
- b) occupazione o complicazioni nei pubblici passaggi;
- c) il parere della competente Ausl;
- d) il parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì/Cesena, Rimini;

provvede a fissare i termini del contratto, la durata della concessione, mai superiore a 99 (novantanove) anni, la superficie ed il prezzo del costo dell'area destinata alla costruzione del



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



cunicolo di accesso, antistante la tomba di famiglia. L'accesso a tali loculi dovrà essere progettato in modo tale da risultare non visibile, non essere d'intralcio né costituire un pericolo alla libera circolazione.

- 13) Per le tombe di famiglia interrato, dislocate sul lato est del Cimitero di Montiano e sprovviste delle caratteristiche imposte dalle norme igienico-sanitarie, la Giunta, con apposita trattativa col concessionario o con gli aventi titolo alla concessione, provvederà a fissare i termini del contratto che dovrà prevedere, per i concessionari, l'obbligo sia di retrocessione dell'area libera da salme, resti o ceneri sia di demolizione della struttura fuori terra e riempimento del volume sottostante di materiale inerte. L'accordo dovrà pure prevedere la nuova sistemazione delle eventuali salme, resti o ceneri presenti nella tomba di famiglia all'atto della retrocessione. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, per l'area retrocessa spetterà un rimborso come previsto dall'art.62.

Art. 52

Tumulazione di resti mortali e ceneri

- 1) In un loculo, insieme alla salma, può essere tumulata una cassetta di resti mortali. Tra il defunto titolare del loculo e quello che viene ospitato deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure il rapporto di parentela o di affinità. Il convivente legato da vincolo affettivo è equiparato al coniuge. Tale operazione è possibile solo se le dimensioni del loculo la consentono materialmente.
- 2) Nei casi in cui le dimensioni del loculo, in relazione al feretro ed alla cassetta tumulati, consentano materialmente di eseguire la tumulazione di un'altra cassetta, il numero di cassette è elevato a due. Le condizioni ed i vincoli di parentela descritti nel comma 1) devono sussistere anche per i resti o le ceneri del terzo defunto.
- 3) Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa del rivestimento di zinco, deve essere tumulato da solo.
- 4) Nelle tombe di famiglia possono essere tumulate due o più cassette, nello stesso loculo, anche in assenza di una salma intera.
- 5) È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.

Art. 53

Feretri di dimensioni eccezionali

- 1) I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nei loculi disponibili nel cimitero, devono essere inumati; in alternativa possono essere cremati.

Art. 54

Riserva di concessione per loculi, ossari, cinerari

- 1) Tutti i loculi, ossari o cinerari, per qualsiasi motivo abbandonati, vengono retrocessi al Comune.
- 2) La traslazione di una salma da un loculo comporta il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri eventualmente tumulati nello stesso loculo.
- 3) Per i loculi rilasciati prima dell'entrata in vigore del DPR. n. 803/1975 in cui è stata eseguita la riduzione ad ossa del titolare della concessione per permettere la successiva tumulazione di una salma, alla traslazione del defunto titolare del loculo già ridotto a resti mortali, segue obbligatoriamente la traslazione della salma e degli altri resti mortali o delle ceneri tumulate nello stesso loculo.

Art. 55

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

- 1) La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc... La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 2) Per i loculi, ossari e cinerari, costruiti dal Comune e concessi ai privati, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti provvederà l'Amministrazione Comunale.
- 3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
- 4) Il canone di concessione di una sepoltura è composto da una parte che copre la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera e da un'altra che copre i costi ordinari di gestione che il Comune sosterrà per tutta la durata della concessione. La ripartizione percentuale delle due parti viene stabilita in tariffa.

Art. 56

Termini per la costruzione dell'opera

- 1) Le concessioni in uso di aree e di tombe di famiglia o collettività, per la destinazione di cui al comma 1) sub a) dell'art.49, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2) Qualora l'area o la tomba non siano ancora disponibili, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna da parte dell'Amministrazione. Su richiesta degli interessati giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, può concedere ai termini predetti una proroga di 6 (sei) mesi.
- 3) In caso di decesso della persona intestataria della concessione, prima che siano stati perfezionati gli atti con la stipula del contratto, subentra nei rapporti con l'Amministrazione il discendente o i discendenti, se sono più di uno. In questo caso viene effettuata la variazione del nome e la tomba viene intestata al nuovo concessionario. I discendenti in accordo tra loro, per commemorare il defunto fondatore della tomba, possono fare richiesta di dedicare la tomba al primo richiedente; in questo caso particolare sulla tomba può essere riportato il nome e cognome del defunto primo fondatore della tomba invece di quello del concessionario che stipula l'atto.

Art. 57

Tombe di famiglia di pregio artistico storico

- 1) Le tombe di famiglia decadute, riconosciute dall'Amministrazione di valore artistico o storico, vengono conservate.
- 2) La Giunta Comunale stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle spese di restauro, quando occorrono.

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

Art. 58

Divisione, Subentri

- 1) Più concessionari di loculi o di tomba di famiglia possono fare istanza per ottenere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della stessa concessione.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
- 3) Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi che non siano concessionari di quella tomba di famiglia.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio competente anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di una stessa concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di loculi in perpetuo o di tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi degli art.50 o art.51 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e destinando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate negli art.50 o art.51 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante scelto tra gli aventi diritto alla concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione, come previsto nel comma 1) del presente articolo è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.
- 9) Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede a dichiarare la famiglia estinta.
- 10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi dell'art.48 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che sono state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 11) Nel caso di famiglia estinta, trascorsi 20 (venti) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il Comune provvede alla pronuncia di decadenza della concessione.

Art. 59

Rinuncia a concessione a tempo determinato

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, loculi, ossari, cinerari qualora l'oggetto della concessione risulti completamente libero da salma, resti mortali o ceneri. In tal caso spetta al concessionario o ai rinunciatari, aventi titolo della concessione, il rimborso della somma prevista dalla tariffa in vigore.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60

Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non sia trascorso il periodo utile alla realizzazione del manufatto;
 - b) non siano state eseguite, nemmeno parzialmente, le opere necessarie alla tumulazione.
- 2) In tal caso al concessionario rinunciante spetta la restituzione per intero della somma versata per ottenere la concessione.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessione di aree per la destinazione di cui al comma 1) sub a) dell'art.49, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione;
 - b) il manufatto sia interamente costruito, ma completamente libero da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali casi al concessionario rinunciario o agli altri aventi titolo sulla concessione, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, spetta, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere realizzate. Tale importo sarà determinato dal responsabile dell'ufficio competente in rapporto allo stato delle opere stesse, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.



Art. 62

Rinuncia a concessioni di manufatti di durata perpetua

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia ad aree, tombe di famiglia, loculi ed ossari, che erano stati assegnati in concessione perpetua, a condizione che siano liberi da salme, resti o ceneri. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinunciatari, il rimborso di una somma pari al 30% (trenta per cento) della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- 2) Per le tombe di famiglia eseguite a cura del concessionario, si applica quanto disposto dal comma 2) dell'art.61.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 63

Revoca

- 1) È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 (novantanove) anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura equivalente, possibilmente nello stesso cimitero o, in mancanza di disponibilità, in un altro cimitero indicato dal Comune.
- 3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, almeno 1 (uno) mese prima l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario ove sia possibile o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo del cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 64

Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art.51;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.55;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei comma e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e nel cimitero, sull'oggetto della concessione, per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi.

Art. 65

Provvedimenti conseguenti la decadenza



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodiché si dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 66

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.49, ovvero con la soppressione del cimitero.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione all'albo cimiteriale del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

Titolo IV - Lavori privati nei cimiteri e imprese di pompe funebri

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 67

Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione.
- 3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione è sufficiente il permesso del responsabile dell'ufficio competente.
- 4) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
- 5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.
- 6) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal responsabile dell'ufficio competente.

Art. 68

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dagli uffici competenti, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene pubblica della Ausl e della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile dell'ufficio competente.
- 6) In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1).



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 7) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 8) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente.
- 9) I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente, lapidi, ricordi e similari.
- 10) Per le lapidi di cui al comma 9) si utilizzeranno preferibilmente:
 - a) manufatti di marmo di Carrara di colore bianco per i loculi a tumulazione singola;
 - b) manufatti di marmo o granito di colore chiaro del tipo Carrara, Rosa del Portogallo, Botticino per le tombe di famiglia o collettività.

Art. 69

Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.67, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 70

Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato onde evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 71

Introduzione e deposito di materiali

- 1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'ufficio competente, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.
- 2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 72

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 2) È vietato lavorare nei giorni prefestivi, festivi, durante l'Ottavario per la commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio preposto.

Art. 73

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1) In occasione della Commemorazione dei Defunti, per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri sono vietati:
 - a) l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 (quindici) ottobre al 5 (cinque) novembre;
 - b) l'introduzione di materiali dal 25 (venticinque) ottobre al 5 (cinque) novembre.
- 2) Il responsabile del servizio di polizia mortuaria renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Nel



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 74

Vigilanza

- 1) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.69. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso Ufficio Tecnico provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

Art. 75

Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

- 1) Il personale addetto al servizio mortuario è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2) Il personale dei cimiteri, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, nell'ambito dei cimiteri del Comune espleta funzioni di custodia.
- 3) Il personale dei cimiteri vigila e controlla:
 - a) sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione;
 - b) sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;
 - c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.
- 4) Il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.
- 5) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o no promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 6) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 7) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II - Imprese pompe funebri

Art. 76

Funzioni - Licenza

- 1) Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli uffici del Comune sia presso le Parrocchie o Enti di Culto;



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi delle salme;
 - d) effettuare, con autovettura idonea autorizzata, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori del Comune.
- 2) Le imprese di cui al comma 1), fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.

Art. 77

Divieti

- 1) È fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività e tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.
- 2) È fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.

Art. 78

Sanzioni

- 1) I trasgressori alle norme contenute nel presente regolamento vengono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Titolo V - Disposizioni varie e finali

Capo I - Disposizioni varie

Art. 79

Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1) All'interno del cimitero di Montiano capoluogo o di Montenovo, l'Amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, può disporre l'assegnazione sia di aree destinate alla inumazione sia di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti destinati ad "Uomini Illustri" che si siano distinti per opere o per servizi resi alla comunità.
- 2) Per le medesime finalità e con identica procedura di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale può destinare nei cimiteri comunali aree o posti per la sepoltura di salme, ceneri o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 80

Mappa

- 1) Presso ufficio competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo della posizione delle concessioni e dei concessionari. Se del caso, detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
- 2) Fino a prova contraria, la mappa è documento probatorio delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3) In mappa, ad ogni posizione corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 81

Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) l'indicazione della collocazione della salma, reparto, numero e fila del loculo;



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- d) le generalità del concessionario;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
- j) il cimitero.

Art. 82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto redige il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 83

Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con strumenti informatici.
- 2) L'ufficio competente annota in ordine alfabetico e suddiviso per anno, i nominativi delle persone che sono decedute durante quell'anno nel territorio del Comune, o che, decedute altrove, vi siano pervenute.
- 3) Sul registro sono riportati:
 - a) le generalità del defunto e la data del decesso;
 - b) il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio per fuori Comune.

Art. 84

Scadenario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Per ciascun cimitero, il responsabile dell'ufficio competente è tenuto a predisporre periodicamente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 85

Operazioni cimiteriali

- 1) I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dall'ufficio competente, che li subordina alle esigenze del servizio.
- 2) I familiari dei defunti possono assistere alla tumulazione ed all'inumazione dei propri cari.
- 3) Il responsabile dell'ufficio competente comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl competente per territorio.
- 4) I tempi ed i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri, vengono stabiliti dal responsabile dell'ufficio competente.
- 5) Ai non addetti ai lavori è fatto divieto di assistere alle operazioni cimiteriali ed ai lavori che si svolgono nei cimiteri. L'Amministrazione non risponde dei danni a terzi.
- 6) Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni straordinarie, le estumulazioni straordinarie e le verifiche dei loculi avvengono a cimitero chiuso.
- 7) È vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 86

Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.



COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena



- 2) Tuttavia il concessionario, che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli del regolamento precedente, può, nel termine di 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4) Le disposizioni di cui all'art.56 hanno decorrenza a partire da 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento .
- 5) Gli adempimenti di cui all'art.58, relativi alle concessioni pregresse, devono essere compiuti entro 4 (quattro) anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 87

Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, riduzione ad ossa di una salma, ecc...) od una concessione (aere, loculi, ossari, ecc...) s'intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 88

Concessioni pregresse

- 1) Per quanto riguarda la durata, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
- 2) A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli aventi diritto di uso di una sepoltura privata, che non abbiano già comunicato all'Amministrazione le variazioni relative al sepolcro di loro pertinenza, sono tenuti a nominare il rappresentante della concessione ed a darne comunicazione scritta all'ufficio competente.

Art. 89

Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.



Definizione di alcuni termini più usati con una breve nota esplicativa

Termini ricorrenti

- **Salma** si intende il corpo inanimato del defunto
- **Cassa o Cofano** si intende il contenitore fisico, di legno (e dove necessario di metallo, in genere zinco) in cui la salma è collocata per il trasporto e la successiva sepoltura
- **Feretro** si intende l'insieme della salma e del cassa
- **Dichiarazione di morte** si intende la dichiarazione che viene fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte, per la formazione dell'atto di morte
- **Dichiarazione della causa di morte** è la dichiarazione prevista dall'art.103 del T.U.LL.SS., dichiarazione fatta dal medico relativa alla causa di morte, il cui contenuto deve rimanere segreto
- **Visita necroscopica** è la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte
- **Medico necroscopo** è il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il relativo certificato necroscopico
- **Certificato necroscopico** è il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertamento svolto in funzione del rilascio del permesso di seppellimento
- **Permesso di seppellimento** è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma
- **Autorizzazione alla cremazione** è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione della salma
- **Autorizzazione al trasporto** è l'autorizzazione, di competenza del Sindaco, di trasportare il cadavere o il feretro
- **Trasporto funebre** si intende qualsiasi "movimento" della salma prima, durante e dopo le esequie, che avvenga all'interno del Comune o all'esterno, compreso ogni altro tipo di trasporto di salme, di resti umani, di ossa, resti mortali ed urne cinerarie
- **Sepoltura privata** dipende dal contesto e può genericamente rappresentare una tomba di famiglia, un loculo, un ossario o un cinerario
- **Sepolcri privati** Tombe di famiglia
- **Inumazione** si intende l'azione del seppellire il feretro in una fossa di due metri di profondità, scavata nel cimitero, in un campo appositamente destinato a questo scopo
- **Tumulazione** si intende l'azione del chiudere, con un muro di mattoni, il feretro, oppure la cassetta contenente i resti mortali o le ceneri, all'interno di un parallelepipedo di cemento armato, impermeabile ai liquidi ed ai gas, realizzato in una costruzione, antisismica, che può essere:
 - una tomba di famiglia data in concessione ad un privato cittadino o realizzata privatamente su di un'area concessa;
 - un loculo in concessione, se si trova in una costruzione di proprietà comunale, dove ogni loculo viene assegnato per una salma.